



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE MARITTIMA DELLA SICILIA OCCIDENTALE
E CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo di Palermo:

VISTA: la nota prot. n. 2053 in data 1 settembre 2020 con la quale l'Assessorato della Regione Sicilia dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza del Mare, ha chiesto l'emissione di apposita ordinanza per l'interdizione di una zona di mare a tutela di un relitto di una imbarcazione di età romana databile al II-I sec. A.C., giacente ad una profondità di circa 75 metri in prossimità del percorso archeologico subacqueo di Punta Falconiera dell'Isola di Ustica;

VISTO: il Decreto del 12 luglio 1989 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale N° 175 del 28.07.1989) emanato di concerto tra il soppresso Ministero della Marina Mercantile ed il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, recante "Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il protocollo d'intesa siglato in data 20 luglio 2007 tra la Soprintendenza del Mare ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTI: il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e l'art. 28 della L.R. 21/03;

VISTI: gli articoli 17 e 30 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

CONSIDERATA: la necessità di valorizzare e tutelare i beni storico/culturali sommersi siciliani;

RENDE NOTO

nei fondali marini dell'Isola di Ustica, ad una profondità di metri 75 circa, nell'area marina in prossimità del percorso archeologico subacqueo di Punta Falconiera, e più precisamente nel punto avente le coordinate geografiche (Datum: WGS 84) Lat. 38°42'29,77"N – Long. 013°12'06,41"E, meglio rappre sentato nello stralcio fotografico allegato alla presente, è adagiato il relitto di una imbarcazione di età romana databile al II-I sec. A.C.

ORDINA

ART. 1

Nella predetta zona di mare, con un raggio di metri 100 dal punto avente le coordinate geografiche (Datum: WGS 84) Lat. 38°42'29,77"N – Long. 013°12'0 6,41"E, sono

interdetti l'ancoraggio, la pesca sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea, le immersioni subacquee di qualunque tipo e ogni attività che possa comportare il danneggiamento del relitto e/o l'asportazione di sue parti.

Eventuali attività di tutela, studio e valorizzazione, da svolgersi in loco (ad eccezione da quelle svolte dalle forze di polizia per motivi di servizio) potranno essere autorizzate, a seguito di istanza degli interessati, da questa Capitaneria di Porto e dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana - Soprintendenza del Mare.

ART. 2

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/05 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.palermo.guardiacostiera.it, nonché opportuna diffusione agli interessati.

d'Ordine
**IL CAPO REPARTO
TECNICO AMMINISTRATIVO
C.V. (CP) Marcello CALANDRINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

